REGOLAMENTO (CEE) N. 790/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1985

che fissa, per la campagna 1985, il prezzo d'offerta comunitario delle prugne applicabile nei confronti della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione negli Stati membri diversi dalla Grecia, un meccanismo di compensazione ;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione degli Stati membri diversi dalla Grecia, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità, e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario ; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superate il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi ; che tale prezzo d'offerta comunitario, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto, viene ridotto del 15 % per il quinto ravvicinamento dei prezzi ;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento ; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato ;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario delle prugne per il periodo dall'11 giugno al 20 ottobre 1985, deve essere fissato ai livelli qui di seguito indicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1985, il prezzo d'offerta comunitario delle prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune), espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei prodotti della categoria di qualità I di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

	Gruppo I	*Gruppo II*
— dall'11 giugno al 31 luglio :	54,83	—
— agosto :	54,49	46,85
— settembre :	49,28	38,88

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 comprendono le varietà seguenti :

Gruppo I :

Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Lützelsachser (Quetsche précoce de Lützelsachsen), Anna Späth, Ersinger (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Bühler (Quetsche précoce de Bühl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Purple Pershore, Damsons, Santa Rosa.

(1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

Gruppo II:

Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Pershore (Yellow egg).

3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati con:

a) i prezzi fissati per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle che figurano alla lettera b);

b) i prezzi fissati per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche.

Le modifiche alle disposizioni del comma precedente sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in funzione dei cambiamenti intervenuti nella composizione varietale dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente